

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ARTT. 414 E 700 C.P.C. E SS. CON ISTANZA PER LA  
DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX  
ART. 151 C.P.C.**

**PER:** La Sig.ra Ragonese Antonella, nata a Catania il 23.08.1981, C.F. RGNNNL81M63C351N, e residente in Castel di Iudica (CT) nella via Trieste II, 50, elettivamente domiciliata presso la competente Cancelleria del Tribunale di Milano, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli avvocati Orazio Urzì, C.F. RZURZO81A24C351T (tel./fax 095.431942, pec [avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it)), e Roberto Magri C.F. MGRRR76E24C351D (tel./fax 095.431942, pec [roberto.magri@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:roberto.magri@pec.ordineavvocaticatania.it)), con studio in Catania nella via Via V. Giuffrida, 73.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore;**
- **AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, in persona del Dirigente pro-tempore;**
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Dirigente pro-tempore;**

**RESISTENTI**

**per la disapplicazione**

- delle graduatorie ad esaurimento pubblicate dall'Ambito Territoriale Provinciale di Milano per le classi di concorso A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia scuola media, nella parte in cui non contemplano la persona della ricorrente.
- del DM n. 235 del 2014, a firma del MIUR, nella parte in cui non consente alla ricorrente di poter formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie provinciali (doc.2).

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso, espongono quanto segue.

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento



“*pleno iure*” nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano, valide per il triennio 2014-2017 per la classe concorsuale A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.

- Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, valida per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d’Italia che – in virtù dell’inserimento della Signora Ragonese Antonella, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento dell’Ambito Territoriale della Provincia di Milano, per la classe concorsuale A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, valida per il triennio 2014-2017 – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

- I controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014-2017, dell’Ambito Territoriale Provinciale di Milano relativamente alla classe concorsuale A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, nella quale la ricorrente ha chiesto di inserirsi;

- I controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020, ossia nel mese di aprile del 2017, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Milano, avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell’Ambito Territoriale Provinciale di Milano, relativamente alla classe concorsuale A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.

### **RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell’immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l’impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell’Ambito Territoriale Provinciale di Milano, classe concorsuale A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media

- Ai sensi dell’art. 150, comma primo, del codice di procedura civile “*Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al*



*quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.*

#### **CONSIDERATO CHE**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura, nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi



*indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

### **RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito internet del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### **FANNO ISTANZA**

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, anche a mezzo p.e.c. presso milano@[mailcert.avvocaturastato.it](mailto:mailcert.avvocaturastato.it)

### **IN FATTO**

- 1) L'istante è una giovane docente precaria e abilitata nella classe di concorso A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media).
- 2) La docente è attualmente iscritta nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto dell'Ambito territoriale provinciale di Milano ove presta servizio con supplenze brevi ed intermittenti a tempo determinato.
- 3) L'istante ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato i Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA), per la predetta classe di concorso.
- 4) I predetti Tirocini Formativi Attivi si sono succeduti a quelle che un tempo erano le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SISS).
- 5) Com'è noto, le SISS vennero abrogate dal Legislatore, mediante l'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L.6 agosto 2008, n. 133.
- 6) La ricorrente, dunque, ambisce ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento.
- 7) Duole, però, constatare che alla ricorrente è stato riconosciuto soltanto il diritto di iscriversi nelle graduatorie di istituto; tali graduatorie, com'è noto, non permettono la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma servono a supplire ad



esigenze temporanee del MIUR (qualche settimana o, al massimo, qualche mese).

8) Viceversa, le graduatorie ad esaurimento, da cui la ricorrente è ingiustamente rimasta esclusa, permetterebbero la sua immissione in ruolo e, dunque, l'assunzione a tempo indeterminato alla dipendenza della P.A.

9) In occasione dell'impugnato D.M. n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, l'istante non è stata messa nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda.

10) Il MIUR ha, infatti, ingiustamente stabilito che l'inoltro della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie, può avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato "istanze online".

11) A tale sito hanno potuto accedere solo coloro che, a differenza della ricorrente, erano possessori di username e password, in quanto già iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento.

12) Viceversa, coloro che, come la ricorrente, non erano stati ingiustamente iscritti nelle GAE, non potevano materialmente accedere e formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie. Da qui la lesione del diritto soggettivo oggi lamentata dalla docente.

13) Nulla sino ad ora è cambiato; nonostante le diverse soccombenze del Ministero, il quale non è intervenuto con nessun atto di autotutela e non ha dato seguito alla diffida.

### **IN BREVE SULLA GIURISDIZIONE**

La presente vertenza, dunque, attiene all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della docente istante.

Con riferimento al requisito della giurisdizione, e alla differenza che intercorre tra l'impugnazione del solo atto generale, e l'impugnazione di una singola graduatoria provinciale presso cui si chiede l'inserimento, previa disapplicazione dell'atto "sub primario, è sufficiente rinviare al recentissimo pronunciamento del TAR LAZIO, sentenza n. 7458 del 25 maggio 2015, il quale declina la causa al giudice ordinario del lavoro, nel caso in cui, oltre all'atto di natura generale, si impugni una specifica graduatorie presso la quale il docente si duole di non essere stato inserito:

- "atteso che, a fronte dell'eventuale illegittimità dell'atto generale presupposto, è comunque consentilo al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C".

- "occorre però osservare che le doglianze, per come in narrativa riportate, sono rivolte a contestare, in realtà, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle



graduatorie ad esaurimento-

- Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano *tout court* che "sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola - come quella in questione - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto" (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione. SS.UU. 13.02.2008. n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12, luglio 2011, n. 11.) (TAR LAZIO) 2 Luglio 2015 n. 8848)". Per di più, lo stesso Ministero, nell'impugnato D.M. n. 235 del 2014, ritiene che: "La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro (art.11, comma 6, pag. 12, doc. 1) appare comunque opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez.III bis (di recente n. 8498/2013), quanto il CdS (v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come pure Cons. Stato, Sez. VI,4 dicembre 2012,n.6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica CdS numero affare 0002912013) hanno devoluto la giurisdizione - per quanto riguarda l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento- al Giudice del Lavoro.

Le motivazioni al riguardo sono chiare: la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo. Il regime della doppia tutela dopo la sentenza delle SS.tIU. n.27991/013. Peraltro, secondo l'ulteriore e recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. del 2013, n.27991), quando è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, avutasi con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Viceversa, non è così quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia "la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria." che va perciò sottoposta al giudice ordinario del quale, dunque, permane il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria" (SS.UU n.27991/13).

Pertanto, il docente che si sente leso dalla condotta del MIUR ha due possibili soluzioni: o egli chiede la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale ove non compare incluso, al fine di ottenerne l'inserimento, previa disapplicazione degli atti sub-primari; oppure, impugna innanzi al giudice amministrativo i soli atti regolamentari per chiederne l'annullamento.



Per di più, il C.d.S. ha ritenuto che: "il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 del 9 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al Giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5.comma 2. d.lgs. n.165 del 2001 di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi " (Ad. Pl. n. I I del 2011).

## MOTIVI

### (Fumus)

**A) FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 BIS L. N. 169 DEL 2008 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA' IN PEIUS - VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE - VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE - VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 4, 97 COST - ILLOGICITA' MANIFESTA EX ART. 3 COST VIOLAZIONE EX ART. 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM.**

#### 1. Le fonti.

**1.1.** Preliminarmente, va rilevato che, nel comparto della Scuola Pubblica, le modalità previste dal Legislatore per il reclutamento del personale docente sono due: 1) graduatorie provinciali; 2) concorso.

Nel dettaglio, l'art.399 della L. n. 124 del 1999, che modifica il D. Lgs n. 297 del 1997, recita: "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

**1.2.** Va poi evidenziato come l'art. 1 comma 605 lett. c, L. n.296 del 2006 (Legge Finanziaria del 2007) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, tale disposizione prevede che: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione, dalla Legge n. 113 del 4 giugno 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento."

**1.3.** Successivamente, il MIUR, nonostante la chiusura delle predette graduatorie, decise di attivare altri cicli di abilitazione tra cui quello SISS (IX ciclo) ad iniziare dal biennio 2007/2008.

In considerazione del fatto che i docenti che si sarebbero abilitati con il nuovo percorso, sarebbero stati esclusi dalla possibilità di iscriversi nelle GAE, il Legislatore è intervenuto per prorogare i termini utili all'inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie.

**1.4.** Venne così emanato l'art. 5 bis della l. n. 169/2008 che ha permesso l'ingresso nelle GAE a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS): "Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di



aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c, e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'Anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.”

**1.5.** Tuttavia, è pure accaduto che le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'intervento dell'art. 4 ter del D.L.25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

Le scuole SISS sono state così sostituite dai Tirocini Formativi Attivi come istituiti dal D.M. n. 249 del 10 settembre del 2010: "a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10 settembre 2010 - ai sensi dell'art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007 n. 244 - le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione " (così: CdS Sez. VI°, sent. 16.01.2015 n.00105/2015).

\* \* \*

## **2. Le conseguenze derivanti dall'applicazione letterale della normativa in vigore:**

### **l'art. 5 bis l. n. 169 del 2008**

2.1. Ora, stando ad un'interpretazione basata sul dato meramente letterale e temporale della predetta normativa (art. 5 bis l. n. 169 del 2008), il MIUR - diversamente da quanto fatto con l'impugnato decreto - non avrebbe potuto permettere l'inserimento nelle GAE dei docenti che, dopo l'abrogazione delle Scuole di Specializzazione, non hanno mai potuto conseguire” il titolo abilitante SISS”, quale requisito di accesso richiesto *stricto sensu* dall'art. 5 bis della l. n. 169/2008.

2.2. Tuttavia, il Ministero ha prescritto, all'art. 6 comma 2 del D.M. n. 235/2014, che: "i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS), ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 (TFA), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande (6, comma 2, pag.9 doc.1)".

Secondo, quindi, le disposizioni contenute nell'art 6 comma 2 del D. Lgs n. 235 del 09 aprile 2014 i requisiti per l'accesso a pieno titolo nelle GAE previsti dal MIUR sono due:

- 1) iscrizione già con riserva nelle GAE;
- 2) conseguimento del TFA (che sostituisce le SISS abolite ex DL 112/08).



2.3. Tuttavia, il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non è previsto dalla normativa di rango primario, ex art 5 bis l. n. 169 del 2008, che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a "coloro che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS) attivati nell'anno accademico 2007 e 2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante".

La normativa è chiara e non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE, ma solo la frequentazione dei corsi per il conseguimento del titolo "SISS" nelle more divenuti "TFA" dopo l'abolizione delle stesse SISS.

La giurisprudenza ha così sanzionato l'illegittimità dell'impugnato decreto rispetto alla normativa statale (art. 5 bis l. n. 169 del 2008) che risulta ingiustamente derogata in peius.

Al riguardo, si evidenziano i ripetuti e recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, intervenuto attorno al quesito di legittimità degli atti generali ministeriali, addirittura prima della pubblicazione del piano straordinario di assunzione: "Considerato che ad una prima sommaria delibazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all'articolo 55 c.p.a derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento (così: Ord. n. 05514114, Est. Mosca, del 03/12/2014; dello stesso contenuto Ord. n. 1106 del 2015).

\* \* \*

Riconosciuta dunque l'illegittimità dell'atto impugnato, oltre a coloro che erano già stati iscritti nelle GAE, anche coloro che, come la ricorrente, non sono MAI STATI ISCRITTI nelle predette graduatorie. NEANCHE CON RISERVA, hanno potuto inserirsi una volta ottenuta l'abilitazione con il TFA.

Grazie al contenzioso è stata riconosciuta in toto l'equivalenza tra il titolo TFA e quello SISS, in occasione della fase di aggiornamento triennale delle GAE valida sino al 2017.

D'altro canto, proprio alla luce di un'interpretazione logica e sistematica ex art. 3 Cost., se il TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS (**premessa maggiore**), e se la SISS permette ex art 5 bis l. n. 169 del 2008 l'inserimento nelle GAE (**premessa minore**), anche il TFA deve permettere l'inserimento nelle GAE (**conclusione**)!

Qualunque altro limite interposto tra SISS e TFA rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; tra l'altro, si tratterebbe di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario, che risulterebbe così



derogata in peius da una norma di rango secondario.

Ogni ulteriore distinzione tra TFA e SISS, oltre a non essere prevista dalla normativa di rango primario, è stata sanata dallo stesso Ministero, il quale ha prescritto anche per le abilitazioni con TFA dei test di ingresso rigidi e selettivi al pari delle SISS, al punto che coloro che parteciparono ai test SISS, sono stati ammessi in sovrannumero alla frequentazione dei Tirocini Formativi Attivi (art. 15 comma 17 D.M. n.249 del 2010), senza così aver dovuto sostenere gli stessi quiz a risposta multipla che, invece, la ricorrente ha dovuto superare e riconoscendo in questo modo l'identità dei presupposti giuridici tra TFA e SISS.

\* \* \*

Solo se interpretato nel senso di cui sopra, il disposto normativo di cui all'art. 5 bis 1. n. 169/2008 può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost., e può sopperire al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, addurrebbe a sollevare delle questioni di illegittimità costituzionale, oppure, il MIUR avrebbe dovuto applicare la normativa statale soltanto perciò che essa prevede, inserendo nelle GAE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SISS dopo l'anno scolastico 2007/2008, cioè NESSUNO, stante la loro abrogazione e successiva sostituzione con il TFA.

**B) D.M. 249/2010, 45/2013, 487/2014, DEL MIUR ISTITUTIVI DEI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI, DEI PAS E DEI TFA;**

Con il D.M. 249/2010, il MIUR istituiva i percorsi formativi abilitanti. All'epoca, il decreto ministeriale fu registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio del 2011. In seguito a questo ne vennero pubblicati altri due: il D.M. n. 45 del 22/11/2013 e il d.m. 487 protocollato il 20/06/2014. Mediante gli ultimi due, in ossequio al primo, venivano istituiti i corsi TFA (Tirocini Formativi Attivi) e i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali). Con questi decreti ministeriali si dava luogo alla formazione del personale da abilitare all'insegnamento, tamponando la mancanza di bandi concorsuali prodottasi dal 1999 e fino a tutto il 2012. Per questi motivi è corretto ritenere che i suddetti corsi abbiano valore concorsuale.

Se agli abilitati con i corsi TFA e PAS non fosse riconosciuto il valore concorsuale, si verrebbe a creare una discriminazione nei confronti dei diplomati magistrali per i quali sono stati riaperti i termini per l'immissione nelle GAE.

Con due sentenze, la prima del 19 dicembre 2014 del Consiglio di Stato e la seconda del GdL di Cremona, ne veniva riconosciuto il diritto all'immissione nelle predette graduatorie dei docenti, che hanno conseguito l'abilitazione mediante PAS, da dove verrà prelevato un futuro contingente di docenti da immettere in ruolo.



La questione dell'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, infatti si arricchisce di un'altra sentenza emessa dal Consiglio di Stato che riguarda gli abilitati attraverso Tirocini Formativi Attivi (TFA) e Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), Ordinanza cautelare n. 2530/15. La predetta ordinanza del Consiglio di Stato, riapre le speranze degli abilitati PAS e TFA “.....è oggetto di controversia l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, come da D.M. 27 giugno 2013, n. 572; considerato, al giudizio prognostico proprio di questa fase cautelare, che le questioni poste dall'appello richiedono di essere previamente definite nella pertinente sede del merito, con riguardo all'omogeneità di trattamento tra le diverse situazioni coinvolte ed in relazione alle diverse modalità previste dalla legge per il conseguimento dell'abilitazione. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l' appello cautelare e, per l'effetto, a riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito....”

#### **SUL PERICULUM IN MORA**

E' fatto notorio ciò che riguarda l'imminente pubblicazione del piano straordinario di stabilizzazione a firma del MIUR ("Parlamento italiano Atto Camera n. 2994 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, divenuto legge con la pubblicazione in Gazzetta del 15.07.2015 ed in vigore dal 16.07.2015, prevedente la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall'a.s. 2015/2016), sopravvenuto rispetto allo scorso anno; tale piano prevede, entro il 31.08.2015, l'assunzione di tutti i docenti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.(art. 1, comma 94 lett. b).

Questa procedura di stabilizzazione è stata approvata dal Senato il 25 giugno 2015: non esisteva dunque lo scorso anno al momento della formulazione delle graduatorie.

La norma prescrive che saranno assunti in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, le seguenti categorie di docenti: 1) coloro che sono risultati vincitori all'ultimo concorso a cattedra bandito nel 2012 ma che ad oggi, ancora, non erano stati chiamati in servizio; 2) i docenti, per l'appunto, "iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento"!

Tale piano di assunzioni prevede un particolare meccanismo, sulla base del punteggio, che, ad oggi, la ricorrente non ha potuto allegare.

Inoltre, stabilisce che: "a decorrere dall'1 settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".



Circa il periculum in mora, va quindi considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, alla ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che le “graduatorie” di cui si discute hanno valenza triennale, per gli aa. Ss. 2014/2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre, l’inserimento con riserva della ricorrente in dette graduatorie consentirebbe l’inclusione, seppur sempre in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie d’istituto.

In più, si deve considerare che il DDL “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – Atto Camera n. 2994 all’articolo n. 8, comma 10, divenuto legge, con la pubblicazione in Gazzetta il 15.07.2015 ed in vigore, dal 16.07.2015, prevede la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall’a.s. 2015/2016 (*Il comma, tenuto conto della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizzata a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia e della modifica delle modalità di accesso di ruoli del personale docente di cui all’art. 399 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 297/1994, prevede la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma II, lettera a) e b), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Le graduatorie relative al personale docente della scuola dell’infanzia e al personale educativo continuano ad avere efficacia*).

Molte delle novità entreranno però a regime solo dal prossimo anno scolastico (1° settembre 2016) dopo un anno di transizione. Si pensi ad esempio al piano straordinario di immissioni in ruolo che andrà a regime solo dall’anno scolastico 2016/2017, ma che già a Settembre del corrente anno, produrrà i primi effetti.

Infatti entro settembre 2015 verranno assegnate, circa 47.476 cattedre tra turn over, posti disponibili e nuove immissioni sul sostegno. Tali posti saranno, quindi assegnati alle due categorie di docenti interessati - vincitori e idonei dei vecchi concorsi incluso quello del 2012 da una parte, e iscritti alle graduatorie ad esaurimento (ex graduatorie permanenti) dalla’altra. In questa seconda categoria, ha diritto di essere inserita per i motivi di diritto, meglio sopra specificati, l’odierna ricorrente.

La stessa è, infatti, una docente abilitata all’insegnamento per la classe concorsuale A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia, scuola media, come da certificazione allegata, ed è dunque, in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento, utilizzabile in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali, ma non inserita nelle graduatorie ad esaurimento e, pertanto, esclusa, illegittimamente, dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015 (c.d. "Buona Scuola").



Si precisa, altresì che il piano straordinario di assunzioni definito dalla Legge 107/15, prevede 4 fasi (vedi allegato Guida alle fasi b) e c) del piano straordinario).

La fase 0 e la fase a) sono realizzate sostanzialmente con le regole tradizionali fino a copertura di tutti i posti liberi in organico di diritto nelle varie province. Dopo queste fasi è prevista la fase b) (che interessa gli attuali ricorrenti e che si dovrebbe svolgere a meta Settembre), con la quale si assegnano i posti non coperti nelle fasi precedenti ai docenti di altre province che non siano stati assunti nelle fasi precedenti. Terminata anche questa fase gli stessi docenti non ancora assunti partecipano alla fase c) nella quale vengono assegnati i posti dell'organico aggiuntivo previsto dalla Tabella 1 della legge 107/15. La legge prevede che i posti dell'organico aggiuntivo siano assegnati alle varie classi di concorso della secondaria tenendo conto della consistenza delle graduatorie (GAE e Concorso) dopo la fase b).

Questo significa che tendenzialmente saranno attribuiti più posti dove ci sono più aspiranti in modo da ottenere lo svuotamento delle graduatorie dei Concorsi (che saranno cancellate dopo queste fasi) e quello delle GAE (almeno parziale), di guisa che, l'eventuale e legittimo inserimento, urgente, nelle GAE, permetterebbe, agli attuali ricorrenti di poter beneficiare, a pieno titolo, degli effetti della fase b del piano straordinario di assunzioni (L. 107/2015), che ricordiamo, interessa gli attuali ricorrenti e che si dovrebbe svolgere a meta Settembre.

Nella presente situazione, si deve pertanto correttamente ritenere che il "periculum in mora" sussiste "in re ipsa", dato che in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria, l'odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali.

Si tratta evidentemente, di un "danno" che va al profilo strettamente economico.

Per tutto quanto fin qui osservato, sono da ritenere sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex. art. 700 c.p.c. sia sotto il profilo del "fumus boni juris" sia sotto il profilo del "periculum in mora", visto in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente ove l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

E' dunque evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un'ordinanza anticipatoria, stante le predette novità normative, la causa non potrà essere mai più riproposta dalla ricorrente, tenuto anche conto dell'eliminazione delle reclamande graduatorie da parte del legislatore. Non vi sono, al momento, viste le circostanze, altri strumenti processuali



che la ricorrente potrebbe utilizzare, per vedersi riconoscere il proprio diritto: da qui il carattere di urgenza e di residualità del presente ricorso.

Pertanto, anche nell'ottica del bilanciamento di interessi, è evidente come, ai fini della tutela dell'interesse pubblico, la presenza del docente nelle graduatorie ad esaurimento, protegga di più la Pubblica Amministrazione rispetto all'attuale esclusione dell'istante, considerata l'imminente eliminazione delle GAE.

### **ISTANZA PER IL DECRETO MONOCRATICO**

Ill.mo Giudice del Lavoro, l'eliminazione delle graduatorie ad esaurimento, a cui l'istante desidera essere inserita è imminente. Contestualmente, verrà pure pubblicato il piano di assunzioni con cui il MIUR, sulla base del punteggio dichiarato dai docenti nelle singole graduatorie (da cui l'istante è oggi esclusa), procederà all'immissione in ruolo.

Ora, da qui all'udienza cautelare più utile, la ricorrente rimarrà esclusa dalle predette graduatorie, con evidente pregiudizio per la sua sfera lavorativa stante l'irreparabilità del danno dovuta alla sua esclusione dalle predette graduatorie.

Ciò premesso, con il presente ricorso si

### **CHIEDE**

che la S.V. Ill.ma, dato atto della eccezionalità dell'urgenza, Voglia, con decreto inaudita altera parte, ordinare al Ministero, l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di Milano, per la classe A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, permettendo alla stessa docente istante di accedere al servizio web "istanze online", al momento riservato soltanto ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Voglia pure l'Ill.mo Giudice adito accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**IN VIA PRELIMINARE, AUTORIZZARE** la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato anche a mezzo p.e.c. presso milano@[mailcert.avvocaturastato.it](mailto:mailcert.avvocaturastato.it).

**IN VIA CAUTELARE**, previa adozione del decreto inaudita altera parte, oppure a seguito dell'udienza, **ORDINARE** alle parti avverse di consentire alla ricorrente, a tutti gli effetti di legge, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Milano, classe di concorso A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media riattivando il sistema "istanza online" oppure in modalità cartacea.

**NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente all'inserimento, a tutti gli effetti di legge, nelle graduatorie ad esaurimento di Milano nella classe di concorso A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.



**CONDANNARE:** il MIUR a permettere l'inserimento, a tutti gli effetti di legge, dell'istante nelle graduatorie ad esaurimento di Milano, per la classe di concorso A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.

Con vittoria di spese e compensi ogni conseguenza di legge anche per le spese.

**IN SUBORDINE: CONDANNARE** il MIUR al risarcimento del danno per perdita di chance occupazionali.

Si allegano:

- doc. 01) Nota di iscrizione a ruolo;
- doc. 02) Procura alle liti;
- doc. 03) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale;
- doc. 04) Titolo abilitante;
- doc. 05) Reclamo in autotutela con contestuale lettera di messa in mora;
- doc. 06) Contratti di lavoro;
- doc. 07) Guida alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni Docenti.
- doc. 08) Domanda di inserimento a pieno titolo/con riserva per gli aa.ss. 2014/2017;
- doc. 09) D.D. n. 45/2013;
- doc. 10) D.M. 249/2010;
- doc. 11) Ordinanza cautelare del C.d.S. n. 2530/2015;
- doc. 12) TAR Lazio, ordinanza n. 1798/2015.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato. La ricorrente è, altresì, esonerata dal pagamento delle spese di giustizia, in forza dell'allegata autocertificazione.

Catania, 17.08.2015

Avv. Orazio Urzi

Avv. Roberto Magrì

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. ROBERTO CRISTOFARO VENTUR MAGRÌ cod. fiscale MGRRRRT76E24C351D

procuratore domiciliatario di Ragonese Antonella

cod. fiscale/partita iva RGNNNL81M63C351N

attesta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,

che il RICORSO EX ARTT. 414 E 700 C.P.C. E SS. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. riprodotto

documento informatico è stato estratto dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il

TRIBUNALE ORDINARIO di Milano al 00009466/2015 R.G. ed

è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico predetto.

LUOGO, li 31/08/2015

(Documento firmato digitalmente)

